

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/07/2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 17.00, presso gli uffici in Loc. Le Morelline 2 di Rosignano Marittimo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) 

2) Nomina RPCT.

3) 4) 5) 6) 

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti, per il Consiglio di amministrazione i signori:

Dott. Stefano Piccoli, Presidente, Dott.ssa Paola Trusendi, Consigliere e Dott.ssa Tiziana Agostini, Consigliere;


per il Collegio sindacale sono presenti:

Dott. Sergio Volterrani, Presidente il Dott. Stefano Tamberi e la Dott.ssa Lucia Batistoni.

È inoltre presente la Rag. Manuela Lenzi responsabile amministrativa.

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig. Manuela Lenzi la quale accetta la designazione e ringrazia.

Si passa quindi alla discussione del primo punto dell'ordine del giorno:



Si Passa quindi alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno: Nomina RPCT.

Prende la parola il Presidente il quale premette che: i) ai sensi della normativa anticorruzione, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo RPCT al fine di garantire il corretto assolvimento degli obblighi di anticorruzione e trasparenza; ii) ai fini della scelta del nuovo RPCT occorre tener presente la complessità della normativa, dettata originariamente per le sole pubbliche amministrazioni e poi estesa, a seguito di interventi amministrativi e normativi, anche alle società partecipate, entro i limiti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013; iii) le indicazioni circa la nomina del RPCT sono contenute nell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, nel PNA - che ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis della legge 190/2012 costituisce atto di indirizzo- nonché nelle linee guida per le società partecipate di cui alla determinazione ANAC 1134/2017 che, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio n. 1735/2018), costituiscono un atto non regolamentare e non vincolante con la mera funzione di indirizzare e supportare le società partecipate nella applicazione della normativa di settore; iv) le indicazioni contenute nelle linee guida sono state recepite ed assorbite dal PNA, e pertanto alle stesse può essergli attribuito, al massimo, il valore giuridico di mero atto di indirizzo.

Il Presidente, quindi, sulla scorta di tale premesse, rileva che: i) l'art. 1 comma 7 della legge 190/2012 prevede espressamente che il RPCT venga individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, facendo subito letteralmente trasparire il carattere preferenziale della scelta; ii) l'intenzione del legislatore è quella di indirizzare la scelta del RPCT nei confronti dei dirigenti, cioè di soggetti dotati, in estrema sintesi, delle seguenti caratteristiche e qualità: hanno l'autorità di imporre ordini, in forza della propria posizione lavorativa, ed inoltre sono in possesso di determinate competenze tecniche e/o giuridiche, ed inoltre sono in possesso di adeguate capacità tecniche ed organizzative, ed inoltre sono destinatari di elevate responsabilità connesse anche al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ente di appartenenza; iii) difatti, non è un caso che la norma legislativa preveda che negli Enti locali il RPCT debba essere individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione, cioè in quel soggetto che possiede le caratteristiche e qualità sopra citate; iv) pertanto, sia una interpretazione letterale della disposizione normativa che tenga di conto del significato delle parole secondo la connessione di esse, sia una interpretazione che tenga di conto dell'intenzione del legislatore, fa chiaramente intendere che, la scelta del RPCT, debba tenere di conto delle caratteristiche e delle qualità sopra dette, le quali, sempre secondo il dettato legislativo, sono di norma riconducibili, nella Pubblica Amministrazione, alla figura della posizione dirigenziale; v) sempre secondo il dettato normativo, la scelta del RPCT può ricadere, in via residuale e previa adeguata motivata determinazione, su un altro soggetto; vi) l'atto di indirizzo di cui al PNA 2019 prevede che nelle pubbliche amministrazioni e nelle società controllate, il RPCT debba essere individuato in un profilo dirigenziale, disponendo però che, nel caso in cui non fossero presenti dirigenti oppure i dirigenti presenti fossero assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, la scelta debba ricadere su una figura non dirigenziale in grado di garantire le

competenze adeguate; vii) sul punto, l'atto di indirizzo suscita qualche perplessità, in quanto, imponendo di accertare previamente l'insussistenza, in capo al dirigente, di poteri gestionali nelle aree a rischio corruttivo, e di indicare i motivi che hanno indotto a scegliere la posizione dirigenziale, sembrerebbe invertire la regola preferenziale dettata dalla norma legislativa, che obbliga l'Ente a motivare la scelta con la quale viene individuato quale RPCT un soggetto diverso dal dirigente (e non viceversa); viii) in ogni caso, se l'indicazione contenuta nel PNA può avere un senso laddove riferita alle pubbliche amministrazioni -ove è astrattamente configurabile l'ipotesi in cui un dirigente non sia assegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo ed ove sono individuabili altre figure diverse dai dirigenti dotate però di funzioni dirigenziali e/o di specifiche competenze e responsabilità che gli consentirebbero di assumere il ruolo di RPCT (come ad esempio la posizione organizzativa - v.di PNA 2019)- altrettanto non può dirsi laddove la medesima indicazione sia riferita alle Società; ix) difatti, nelle società (indirettamente controllate) come REA Spa, l'ipotesi che un dirigente non sia assegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruzione non è astrattamente configurabile, o comunque è altamente improbabile, in quanto la funzione dirigenziale viene individuata, di norma, proprio al fine di gestire le aree più cruciali, che coincidono sempre con quelle a maggior rischio corruzione; x) sempre nelle società (indirettamente controllate) e comunque in REA Spa, non è neppure astrattamente individuabile altro soggetto (equiparabile alla posizione organizzativa della PA) diverso dal dirigente dotato di funzioni dirigenziali e/o di specifiche competenze e responsabilità che gli consentirebbero di assumere il ruolo di RPCT; xi) in assenza di figure dirigenziali, pertanto, l'unico soggetto dotato di quei poteri di autonomia, nonché di quelle competenze e responsabilità di cui si è detto, e che devono caratterizzare il RPCT, è l'organo di indirizzo amministrativo; xii) sul punto, l'atto di indirizzo dell'ANAC prevede che sia possibile incaricare come RPCT l'organo di indirizzo amministrativo solo laddove l'amministratore sia privo di deleghe gestionali; xiii) tale atto di indirizzo non tiene di conto che, di norma, nelle società controllate, l'organo amministrativo è sempre dotato di poteri gestionali; xiv) pertanto, visto che di norma l'organo amministrativo è dotato di poteri gestionali non si può escludere che un membro dello stesso sia nominato come RPCT; xv) non si può non tenere di conto che è la medesima ANAC ad evidenziare che *“La soluzione in merito alla individuazione del RPCT è a ogni modo rimessa all'autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta”*; xvi) l'utilizzo dell'espressione *“ad ogni modo”*, oltre a far trasparire la natura non vincolante dell'atto di indirizzo contenuto nel PNA, fa chiaramente intendere che gli unici veri vincoli nella scelta del RPCT sono rappresentati, da un lato, nella autonomia organizzativa propria di ciascuna società, che ha la responsabilità di individuare un soggetto in grado di garantire il corretto assolvimento degli obblighi di anticorruzione e trasparenza. E dall'altro lato, nella adeguata motivazione, che, come sempre, deve supportare la scelta societaria; xvii) pertanto, si ritiene opportuno informare la decisione ai suddetti vincoli, valorizzando le caratteristiche e qualità che deve possedere il RPCT, nei termini sopra detti, e valutando attentamente il contesto storico-organizzativo attuale.

Alla luce di tutte le premesse e considerazioni sopra esposte, il Presidente, considerato che questo CDA, come noto, da quando si è insediato, ha


sempre partecipato attivamente all'attuazione della normativa anticorruptiva, acquisendo così una sufficiente conoscenza della materia de qua, e considerato altresì che la Società si trova attualmente in una situazione particolare (ed eccezionale) in ragione delle vicende che la legano a Retiambiente spa nonché ai Comuni soci di detta società, propone di nominare il medesimo Presidente del CdA quale RPCT. A tal proposito osserva che ad oggi, non sussiste in organico una funzione dirigenziale con carattere di stabilità, in quanto l'unica ad essa assimilabile è in distacco fino al 31.12.2020, e non esiste neppure altra figura con le qualità e caratteristiche più volte citate in grado di assumere l'incarico di RPCT. Pertanto, la figura del Presidente del CdA appare l'unica in grado di assumere tale ruolo, in quanto, dotata delle caratteristiche e qualità di cui si è detto, nonché delle idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione.


Il Presidente conclude proponendo, pertanto, la Sua nomina a RPCT e proponendo altresì, vista la coincidenza tra la sua carica societaria e quella di RPCT, di accompagnare tale nomina da alcuni presidi di legalità, da individuarsi nella costante reportistica dell'attività svolta dal RPCT agli organi di controllo della Società, secondo le modalità ed i termini che verranno individuati eventualmente nel PTPCT e comunque con cadenza almeno semestrale.

Il Presidente inoltre propone di: instaurare un dialogo con Retiambiente spa, al fine di valutare la possibilità di attuare l'indirizzo fornito dall'ANAC, in base al quale *“nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, qualora sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex lege 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo, le società del gruppo di ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo”*; di individuare quale risorsa di supporto al RPCT, come previsto dal Regolamento del RPCT, il Sig. Enrico Ferri in qualità di Responsabile del servizio anticorruzione e trasparenza (RSAT)

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio, all'unanimità con la sola astensione del presidente Sig. Stefano Piccoli con riferimento alla sua nomina di RPCT:

- Approva il Regolamento del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato alla presente delibera come doc. A, e facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- Nomina quale RPCT il Dott. Stefano Piccoli, statuendo altresì che l'incarico è a titolo gratuito fatta salva la possibilità di prevedere un compenso al raggiungimento di determinati obiettivi;
- Nomina quale risorsa di supporto al RPCT, il Sig. Enrico Ferri in qualità di Responsabile del servizio anticorruzione e trasparenza (RSAT).





Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione viene tolta alle ore 19.00, dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
Stefano Piccoli

Il Segretario
Manuela Lenzi